



Piancastagnaio, 13/12/2021

A tutto il personale
dell' Ic Piancastagnaio

Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021.

Ulteriori indicazioni e chiarimenti.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è **stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale** come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il **ciclo vaccinale primario** e, a far data dal **15 dicembre 2021**, la somministrazione della successiva **dose di richiamo**, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale** verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a **produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione** comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Per le **caratteristiche** (competenza dei soggetti autorizzati, durata ecc) che devono avere le **certificazioni di esenzioni/differimento** si rimanda alle indicazioni già diffuse e a quelle ministeriali <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf>.

In caso di presentazione di **documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di **mancata presentazione della suddetta documentazione** il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. **La sospensione è efficace** fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di **sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021**.

Firmato digitalmente da ENRICO MILLOTTI



Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari. La sanzione è comminata dal Prefetto su obbligatorie informazioni del Dirigente scolastico.

Per il personale ma anche per tutti coloro che dovessero accedere agli edifici scolastici esibendo (obbligatoriamente la certificazione verde) possono incorrere in **reati** qualora falsifichino il Green pass ovvero ne utilizzino uno falso o di altra persona, ossia:

- nel caso di falsificazione del Green pass, viene integrato il reato di cui all'art. 482 cod. pen. (Falsità materiale commessa dal privato);
- nel caso di utilizzo di un Green pass falso, l'utilizzatore è punito per il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- nel caso di utilizzo del Green pass di un'altra persona, l'utilizzatore è punito per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.).

Il Dirigente Scolastico

Prof. Enrico Millotti